

LEGGE E PRASSI | *Legge nazionale*

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 30 dicembre 2019, n. 304 | Supplemento Ordinario n. 45

Legge | 27 dicembre 2019 | n. 160

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. [Legge di bilancio 2020]

Sezione I Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici - Art. 1.

Articolo 1**Commi 288-290 Misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici**

Rubrica non ufficiale | Testo in vigore dal 14 ottobre 2020

288. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni, nei casi e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 289. (1)

289. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 288, 289-bis e 289-ter, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 290, fermo restando quanto previsto dai commi 289-bis e 289-ter. (2)

289-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze utilizza la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e affida alla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso di cui ai commi 288 e 289. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 2,2 milioni per l'anno 2020, ed a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 290. (3)

289-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa le attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi di cui ai commi 288 e 289 nonché ogni altra attività strumentale e accessoria, ivi inclusa la gestione dei reclami e delle eventuali controversie. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 290. (5)

290. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui ai commi 288 e 289, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022. Il suddetto importo è integrato con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile conseguente all'applicazione della predetta misura, come rilevate dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (4)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 73, D.L. 14.08.2020, n. 104 con decorrenza dal 15.08.2020, convertito in legge dalla L. 13.10.2020, n. 126 con decorrenza dal 14.10.2020.

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 73, D.L. 14.08.2020, n. 104 con decorrenza dal 15.08.2020, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 13.10.2020, n. 126 con decorrenza dal 14.10.2020.

(3) Il presente comma è stato inserito dall'art. 73, D.L. 14.08.2020, n. 104 con decorrenza dal 15.08.2020, convertito in legge dalla L. 13.10.2020, n. 126 con decorrenza dal 14.10.2020.

(4) Ai sensi dell'art. 73, D.L. 14.08.2020, n. 104 con decorrenza dal 15.08.2020, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 13.10.2020, n. 126 con decorrenza dal 14.10.2020, la dotazione del fondo di cui al presente comma è incrementata di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.750 milioni di euro per l'anno 2021.

(5) Il presente comma è stato inserito dall'art. 73, D.L. 14.08.2020, n. 104 con decorrenza dal 15.08.2020, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 13.10.2020, n. 126 con decorrenza dal 14.10.2020.

